



COMUNE DI MIRA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

ORDINANZA n. 261 del 06-10-2025

SERVIZIO 3-AMBIENTE E TUTELA DEL SUOLO

Oggetto: Misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti sul territorio comunale da applicare dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026.

IL SINDACO

Premesso che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

Considerato che:

- il 13 marzo 2024 la Commissione europea, ai sensi dell'art 260 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ha imputato allo Stato italiano di non aver adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per il sistematico e continuativo superamento dei valori limite annuale e giornaliero del PM10;
- il D.L. 131 del 16 settembre 2024 (convertito con Legge n. 166/2024), al fine di assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea, ha imposto alle 4 regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) l'aggiornamento, entro dodici mesi, dei rispettivi piani di qualità dell'aria;
- il 15 aprile 2025 è stato approvato con DGRV n. 377/2025 l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.);
- la deliberazione della giunta regionale n. 1005 / dgr del 02/09/2025 "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15 aprile 2025. Presa d'atto del D.L. 12 settembre 2023, n. 121 come modificato dall'articolo 5, comma 3-ter del D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105."

Riconosciuto che:

- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 4 giugno 2025, la Regione Veneto ha presentato le misure e le azioni operative di divieto e limitazione che sono elencate nell'Allegato A1 del P.R.T.R.A., da modularsi su quattro gradi di allerta in base ai livelli di concentrazione di polveri sottili registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV:
livello di allerta 0 - verde: sempre attivo nel periodo di validità della presente ordinanza anche senza superamenti del valore limite di 50 µg/m³ della

concentrazione di PM10;

livello di allerta 1 - arancio: si attiva dopo 4 giorni consecutivi di superamenti del valore di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM10 misurati e previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);

livello di allerta 2 - rosso: si attiva dopo 10 giorni consecutivi di superamenti del valore di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM10 misurati e previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);

livello di allerta 2 - rosso prolungato: si attiva al secondo bollettino rosso consecutivo misurato e previsto, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);

- ☐ la stazione di riferimento per il Comune di Mira è quella denominata "Mirano";
- ☐ ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio e rosso, invierà ai Comuni della Città metropolitana di Venezia una e-mail informativa, che verrà diramata dal Comune mediante avviso sul sito istituzionale dell'Ente;
- ☐ l'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro al livello verde da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso), vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10) tenendo conto della previsione meteorologica e modellistica delle condizioni atmosferiche;
- ☐ Nelle date data 2 luglio 2025 e 18 settembre 2025 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) presieduto e coordinato dalla Città metropolitana di Venezia durante il quale sono state fornite le informazioni ai Comuni relativamente ai contenuti dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera ed è stato ribadito quanto stabilito in sede di C.I.S. del 04/06/2025;

Visti:

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 836 del 06/06/2017 che approva il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

DI REGOLAMENTARE LA CIRCOLAZIONE, SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ:

- 1. Nessuna allerta - livello VERDE - valido dal 1° ottobre 2025 al 19 dicembre 2025 e dal 7 gennaio 2026 al 30 aprile 2026:**

1.1. divieto di circolazione nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:

1.1.1. ciclomotori e motoveicoli (categoria da L1e a L7e) Euro 0;

1.1.2. autoveicoli classificati in categoria M1, M2 e M3 ad uso proprio alimentati a benzina Euro 0 e 1;

1.1.3. autoveicoli classificati in categoria M1, M2 e M3 ad uso proprio alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4;

1.1.4. autoveicoli classificati in categoria M1, M2 e M3 ad uso proprio alimentati a GPL/metano Euro 0, 1;

1.1.5. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0 e 1;

1.1.6. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4;

1.1.7. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a GPL/metano Euro 0, 1

2. Allerta livello 1 ARANCIO e 2 ROSSO valido dal 1° ottobre 2025 al 19 dicembre 2025 e dal 7 gennaio 2026 al 30 aprile 2026:

2.1. divieto di circolazione dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:

2.1.1. ciclomotori e motoveicoli (categoria da L1e a L7e) Euro 0 e 1;

2.1.2. autoveicoli classificati in categoria M1, M2, M3 ad uso proprio alimentati a benzina Euro 0, 1 e 2;

2.1.3. autoveicoli classificati in categoria M1, M2, M3 ad uso proprio alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;

2.1.4. autoveicoli classificati in categoria M1, M2 e M3 ad uso proprio alimentati a GPL/metano Euro 0, 1, 2;

2.1.5. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0, 1 e 2;

2.1.6. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;

2.1.7. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a GPL/metano Euro 0, 1 e 2;

3. Allerta livello 2 ROSSO PROLUNGATO valido dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2025 -misura aggiuntiva al punto 2-:

3.1. divieto di circolazione e uso 24h dal lunedì alla domenica, per le seguenti categorie di veicoli:

3.1.1. Macchine operatrici, mezzi agricoli e macchinari industriali di cui agli articoli 57 e 58 del C.d.S. con motori non conformi allo Stage III;

3. Divieto dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026 di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, per gli autoveicoli in corrispondenza di particolari impianti semaforici e/o di passaggi a livello di treni o locomotive con motore a combustione.

4. L'ambito territoriale sul quale si applicano le limitazioni sopra descritte

sono le **strade di competenza comunale ad eccezione dei tratti indicati nella tavola allegata per il raggiungimento delle aree a parcheggio.**

5. I livelli di allerta 1 ARANCIO, 2 ROSSO e 2 ROSSO PROLUNGATO si attivano in relazione al superamento dei limiti di concentrazioni di PM10 nell'aria. A tal fine ARPAV provvede ad emanare e diffondere apposita informativa inerente al superamento dei limiti nonché a comunicare l'avvenuto rientro nei limiti di norma.

6. Il presente provvedimento è da ritenersi sospeso, qualora comunicato dai preposti uffici comunali, in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale.

7. Derghe e/o esenzioni alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna

allerta livello VERDE con motivazioni sociali, economici, di salute:

7.2. autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;

7.3. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;

7.4. veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;

7.5. veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;

7.6. veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;

7.7. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;

7.8. veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;

- 7.9. veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- 7.10. veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car-pooling);
- 7.11. veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- 7.12. veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- 7.13. veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
- 7.14. autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
- 7.16. veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- 7.18. veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

Sono ulteriormente esclusi le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione (modulo allegato):

- 7.19. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- 7.20. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- 7.21. veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- 7.22. veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- 7.23. veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 KW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;
- 7.24. veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;
- 7.25. veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie

(elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (vedi modulistica allegata);

7.26. veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti, di chiara identificazione (logo della società);

7.27. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;

7.28. veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;

7.29. veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;

7.30. veicoli che aderiscono al progetto "MoVe-In" di cui alla D.G.R.V.

n.1045/2023 e successivo Decreto Regionale n.230/2023;

Sono fatte salve le prescrizioni comunali vigenti relative alle ZTL e alle modalità di carico e scarico delle merci.

8. Deroghe/esenzioni alle limitazioni al traffico valide in occasione dei livelli di allerta ARANCIO e ROSSO:

Tutte le deroghe di cui al punto 8, fatta eccezione per quelle di cui al punto 8.10, 8.23 e 8.30, che sono sostituite come di seguito indicate **con motivazioni sociali, economici, di salute:**

8.1. veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 4 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;

8.2. veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti residenti nel Comune di Mira che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;

8.3. la deroga per i veicoli che aderiscono al progetto "MoVe-In" non produce effetti in caso di attuazione dei livelli di allerta ARANCIO e ROSSO. Per tali veicoli vige il divieto di circolazione;

8.4. per i soli veicoli N diesel di categoria euro superiore alla 4, qualora vi siano effettivi impatti penalizzanti per mezzi operanti nei cantieri collegati ai fondi PNRR;

AVVERTE

Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche.

DEMANDA

al Dirigente del servizio Patrimonio e Mobilità l'adozione dell'ordinanza ai sensi del CdS relativa alle strade di cui in premessa interessate all'azione "domeniche ecologiche" e i relativi adempimenti

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la Sanzione Amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, da applicarsi con le procedure previste dalla Legge 689/1981.

Le violazioni alle limitazioni del traffico saranno punite con le sanzioni previste dal Codice della Strada.

DISPONE

- ☐ Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- ☐ che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - a. Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) - Città Metropolitana di Venezia;
 - b. Ufficio Politiche Ambientali della Città Metropolitana di Venezia;
 - c. Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Venezia;
 - d. Ufficio Edilizia Scolastica della Città Metropolitana di Venezia;
 - e. ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia;
 - f. Azienda U.I.s.s. n. 13 di Dolo-Mirano;
 - g. Comando di Polizia Locale;
 - h. Prefettura di Venezia;
 - i. Comando Provinciale dei Carabinieri;
 - j. Polizia di Stato;
 - k. Guardia di Finanza;
 - l. ANAS;
 - m. Veneto Strade SPA;
 - n. Settore Lavori Pubblici e Settore Governo del Territorio (servizi Ambiente e Mobilità) del Comune di Mira

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro giorni sessanta o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
Dori Marco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

